



COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

Prot. 8018 del 12 NOV 2021

ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 12 novembre 2021

Oggetto: Provvedimento ai sensi dell' artt. 50 e 54 comma 4, D.Lgs. 267/2000. Limitazioni degli orari di apertura di esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione di bevande e di alimenti nel centro abitato di Avetrana e misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 (art. 50 D. Lgs. 267/2000)

IL SINDACO

CONSIDERATA la precedente ordinanza n. 29 dell'11 novembre 2021;

RITENUTO di doverla rettificare, nella parte dispositiva;

PREMESSO che nel comune di Avetrana sono localizzati diversi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

PRESO ATTO che pervengono da parte di numerosi cittadini residenti numerose segnalazioni, lamenti ed esposti che riguardano situazioni di disturbo della quiete pubblica nelle ore notturne, specialmente nel weekend, di degrado e di alterazione del decoro urbano, derivanti dallo stanziamento di soggetti nelle immediate adiacenze dei suddetti esercizi pubblici;

CONSIDERATO che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle ore notturne diventano un polo di attrazione per avventori di bevande alcoliche, consumate anche all'aperto nelle vicinanze del locale, dando origine a fenomeni di degrado ed altresì di allarme sociale, compromettendo tra l'altro il riposo delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile, nonché di mancato rispetto delle disposizioni anti – COVID 19, fenomeno che recentemente è in espansione, tanto da parlare di "quarta ondata epidemica";

RICHIAMATA unanime giurisprudenza che ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete e la salute pubblica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscano la causa diretta od indiretta del disturbo,

svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi 1 (sul punto T.A.R. Veneto, sez. III, 20 novembre 2007, n. 3708, in "Foro amm. TAR", 2007, 11, p. 3416);

CONSIDERATO altresì che la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone, la quiete e la salute pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti del centro urbano» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 maggio 2006, n. 1264, in "Foro amm. TAR" 2006, 5, p. 1596);

RICONOSCIUTO l'importante ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi dislocati nel territorio comunale in quanto con la loro presenza e offrendo piccoli intrattenimenti contribuiscono alla valorizzazione turistica del territorio oltre che alla socializzazione dei suoi cittadini, non trascurando però la circostanza che tali attività possono costituire causa oggettiva di disturbo per coloro che abitano nelle zone interessate, particolarmente nelle ore notturne, oltre che agevolare assembramenti e bivacco, come riportato da numerose segnalazioni;

RILEVATO infine, con precipuo riferimento alla fattispecie in oggetto, che " il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno dei pubblici esercizi operanti nel centro urbano, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete e la salute pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed i locali, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe" (T.A.R. Veneto, sez. III, 22 maggio 2007, n. 1582, in "Foro amm. TAR", 2007, 5, p. 1544) e che tale nesso causale risulta dagli innumerevoli esposti e da quanto riferito dalla Polizia Locale;

CONSIDERATA quindi l'assoluta, urgente ed indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità per limitare l'apertura nella ore notturne della suddetta categoria di esercizi al fine di tutelare la quiete e la salute pubblica, la sicurezza, il decoro ed il riposo delle persone ivi residenti ed adiacenti, atteso che il pregiudizio a tali interessi nella zona considerata è determinato ed alimentato all'apertura al pubblico nelle ore serali e notturne dei pubblici esercizi del centro urbano del paese;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 "Misure Urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19";

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine, della sicurezza e della salute pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed inottemperanza alle norme ANTI COVID-19, che si manifestano nelle ore serali e notturne e che possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e pone a repentaglio la sicurezza del centro urbano;

RITENUTO quindi di dover adottare un'ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell'orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne, il contenimento della diffusione di musica anche tramite apparecchi stereo e simili e degli spettacoli di intrattenimento per gli avventori dei pubblici esercizi ed altre categorie di locali l'obbligo di rispettare il decoro dei luoghi, e che dunque comunque contemperino le esigenze economiche degli esercenti;

VISTO l'art. 54, c. 4, D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6, c. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO l'art. 2, c. 1, lett. a), d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008, il quale, in combinato disposto con l'art. 54, c. 4, D.Lgs. 267/2000, prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscono i fenomeni di violenza;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2021 n.61 " Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

Agli esercizi di vicinato ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del centro urbano di Avetrana, al fine del contenimento della pandemia di Covid-19 e del pregiudizio e disagio arrecati alla quiete e salute pubblica, come sopra descritto e motivato e per tutte le ragioni suesposte:

- **LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' TRA LE ORE 01.00 E ORE LE 4.30;**
- **LO SPEGNIMENTO DI OGNI FONTE DI RIPRODUZIONE SONORA TRA LE ORE 00,00 E LE ORE 09,00;**
- **IL RISPETTO DEL DECORO DEI LUOGHI**

a far data dalla notifica della pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 31.12.2021 a tutti, indistintamente,

DISPONE

1. Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Avetrana e ne sia data la massima diffusione;
 2. La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione nell'albo *online* e sul sito *internet* istituzionale;
 3. Di demandare al Comando della Polizia Municipale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza;
- Che una copia della presente sia ordinanza sia notificata a:
- Prefetto UTG di Taranto;
 - Comando Stazione dei Carabinieri di Avetrana;
 - Comando Polizia Municipale - sede.

La pubblicazione, con effetti *erga omnes*, sul sito istituzionale e all' Albo pretorio *online* del Comune; L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge;

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis I del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/0 e ss.mm. e i. il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile del SUAP arch. Egidio Caputo.



Il Sindaco
(*prof. Antonio Iazzi*)